CAMERA DEI DEPUTATI N. 1440

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 maggio 1977 *(Stampato n. 652)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prorogato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è ulteriormente prorogato di un anno.

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.

Al maggior onere di lire ventitre milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.